

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari  
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA  
76.  
SITZUNG

**19. 5. 1978**

**Presidente: VAJA**  
**Vicepresidente: NICOLODI**



## Indice

Disegno di legge n. 91:  
"Norme urgenti in materia di ordinamento dei Comuni" (rinviato dal Governo)

pag. 6

Disegno di legge n. 101.  
"Elevazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1976, n. 12"

pag. 12

Disegno di legge n. 98:  
"Trasmissione di atti e di dati alla Giunta regionale da parte degli enti, istituti ed aziende di credito a carattere regionale"

pag. 17

Disegno di legge n. 94:  
"Distacco della frazione di Sarche di Lasino dal Comune di Lasino e sua aggregazione al Comune di Calavino"

pag. 20

## Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 91:  
"Dringende Bestimmungen auf dem Gebiete der Gemeindeordnung" (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 6

Gesetzentwurf Nr. 101:  
"Erhöhung der Tagesentschädigung für zeitweilige vollständige Arbeitsunfähigkeit zugunsten der selbständigen Arbeiter in der Landwirtschaft und Abänderungen zum Regionalgesetz Nr. 12 vom 24. November 1976"

Seite 12

Gesetzentwurf Nr. 98:  
"Übermittlung von Unterlagen und Daten an den Regionalausschuß von seiten der Kreditkörperschaften und Kreditanstalten regionalen Charakters"

Seite 17

Gesetzentwurf Nr. 94:  
"Abtrennung der Fraktion Sarche di Lasino von der Gemeinde Lasino und Angliederung an die Gemeinde Calavino"

Seite 20

1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

Ore 10.25

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura dei processi verbali delle sedute 10.5 e 27.4 1978.

TANAS (Segretario questore - F.S.D.A.): *(legge i processi verbali)*.

PRESIDENTE: Osservazioni ai processi verbali? Nessuna, i processi verbali sono approvati.

Sono assenti i signori consiglieri: Bassetti, a Beccara, Betta, Bolognani, Fedel, Grigolli, Matuella, Mengoni, Ongari, Paolazzi, Piccoli-Rensi, Tomazzoni, Tonon, Vinante, Ziosi, Benedikter, Erschbaumer, Gebert-Deeg, Gouthier, Jenny, Ladurner, Magnago, Mayr, Molognani, Neuhauser, Pasquali, Rigott, Stecher.

Am 16. Mai 1978 ist der ehemalige Regionalratsabgeordnete Cav. Luigi Flor im Alter von 61 Jahren gestorben. Er war in der 4. Gesetzgebungsperiode als D.C.-Mitglied Abgeordneter des Regionalrates.

Der Regionalrat und ich persönlich möchten der Familien aufrichtiges Beileid ausdrücken.

*In data 16 maggio 1978, all'età di anni 61, è deceduto l'ex Consigliere regionale cav. Luigi Flor. Aveva fatto parte del Consiglio regionale nella IV legislatura quale componente del*

*gruppo della Democrazia Cristiana.*

*Alla famiglia desidero far pervenire, a nome dell'assemblea e mio personale, le più sentite condoglianze.*

Ich bitte die Herren Abgeordneten, sich als Zeichen der Trauer für eine Gedenkminute zu erheben.

*Prego i signori Consiglieri di volersi alzare in silenzio per un minuto in segno di lutto.*

Ich gebe einige Mitteilungen:

Mit dem Sichtvermerk versehen, hat der Regierungskommissär am 2. Mai 1978 folgendes Regionalgesetz zurückgegeben: "Bestimmungen über die Mikroverfilmung der Grundbuchsunterlagen und -akten".

Am 3. Mai 1978 hat der Regierungskommissär den Gesetzentwurf Nr. 91 rückverwiesen: "Dringende Bestimmungen auf dem Gebiete der Gemeindeordnung".

Am 8. Mai 1978 hat der Regionalausschuß den Gesetzentwurf Nr. 102 eingebracht: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 11. Dezember 1975, Nr. 11, betreffend 'Allgemeine Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindegemeinschaften der Region'".

Mit dem Sichtvermerk versehen hat der Regierungskommissär am 11. Mai 1978 folgende Regionalgesetze: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 6. April 1956 und zu dessen späteren Änderungen betreffend die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane"; "Verbesserung einiger Fürsorgebe-

handlungen".

Am 12. Mai 1978 hat die Regierung den Gesetzentwurf Nr. 71 rückverwiesen: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 11 vom 11. Dezember 1975 betreffend 'Allgemeine Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindegemeindefunktionäre der Region'".

Am 12. Mai 1978 hat der Abgeordnete Tomazzoni eine Anfrage eingebracht. Dazu möchte ich sagen, daß diese Anfrage nicht unter die Kompetenz weder des Regionalrates noch des Regionalausschusses fällt.

#### *Comunicazioni*

*In data 2 maggio 1978 il Governo ha restituito, munita del proprio visto, la legge regionale: "Norme per la microfilmatura dei documenti e degli atti tavolari".*

*In data 3 maggio 1978 il Governo ha rinviato il disegno di legge n. 91: "Norme urgenti in materia di ordinamento dei Comuni".*

*In data 8 maggio 1978 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 102: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, concernente "Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della Regione".*

*In data 11 maggio 1978 il Commissario del Governo ha restituito, munita del proprio visto, le seguenti leggi regionali:*

*"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concerne la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali";*

*"Miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali".*

*In data 12 maggio 1978 il Governo ha rinviato il disegno di legge n. 71:*

*"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, concernente 'Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della Regione'".*

*In data 9 maggio 1978 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 103: "Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano".*

Il cons. Virgili chiede la parola sull'ordine del giorno.

Ha la parola, ha la facoltà.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie Presidente, sull'ordine dei lavori appunto. Io volevo farle alcune richieste e proposte. Innanzitutto segnalare a lei e ai colleghi consiglieri che questa mattina si è aperta a Trento la conferenza provinciale sull'occupazione e condizione femminile, voluta dal Consiglio provinciale con propria legge, e quindi mi sembrerebbe doveroso dal punto di vista morale, ma anche sul piano politico, che i gruppi e i consiglieri della provincia autonoma di Trento potessero partecipare ad una tale iniziativa, per cui volevo avanzare la richiesta di tenere seduta soltanto nella mattinata, in modo da consentirci almeno di essere presenti nel dibattito del pomeriggio. Abbiamo la fortuna o la sfortuna di essere consiglieri regionali e consiglieri provinciali, dobbiamo ottemperare anche qui a un nostro dovere, mi pare.

La seconda questione che volevo proporre, di converso, era quella eventualmente di anticipare, nei lavori di questa mattina, il punto 12) all'ordine del giorno, quello che lei testè ha citato: "Norme urgenti in materia di ordinamento dei Comuni", una legge appunto del Consiglio regionale rinviata dal Governo, ma già affrontata e riapprovata da parte della I

commissione legislativa. Credo, e concludo, che data l'importanza dei disegni di legge, del punto 6) che lei ha richiamato, converrebbe forse fissare, al termine della seduta, anche la nuova sessione e, se del caso, vedere di dedicare una seduta anche notturna, in modo da concludere questo iter della legge sul decentramento.

Comunque, la richiesta, signor Presidente, è questa: consentirci di intervenire a questa iniziativa di un altro organismo istituzionale, come il Consiglio provinciale di Trento, e anticipare, se possibile, il punto 12).

**PRESIDENTE:** Dazu möchte ich feststellen, daß das Ersuchen des Abgeordneten Virgili berechtigt ist und ich, wenn keinerlei Einwände von anderen Fraktionsobmännern erhoben werden und die Regionalregierung mit diesem Vorschlag einverstanden ist, ohne weiteres bereit bin, die für Nachmittag vorgesehene Sitzung abzusagen.

Ich möchte nur grundsätzlich dazu etwas sagen: Es ist, meine Herren Abgeordnete, immer sehr schwer, einen Termin für die Sitzung des Regionalrates zu finden. Ich habe den Vorschlag gemacht, daß ich mich mit den Präsidenten der Landtage von Trient und Bozen treffe und wir ein für allemal Klarheit schaffen werden, damit die Legislativorgane ihren Platz für Sitzungen haben. Ich bin ganz dagegen, daß wir bei den relativ wenigen Sitzungen, die wir als Regionalrat haben, Nachtsitzungen einführen. Ich glaube, das wäre nicht im Sinne der Würde und des Ansehens einer gesetzgebenden Körperschaft, nachdem ja sowieso nicht allzu viele Sitzungen stattfinden. Ich möchte weiters betonen, daß, wenschon diese Konferenz der Provinz Trient stattfindet, man vielleicht das Präsidium rechtzeitig davon in Kenntnis setzt, damit im Falle eventueller Einberufungen darauf Rücksicht genommen werden kann. Ich bin keineswegs gewillt, anzuerkennen, daß die Legislativorgane zurückzustehen haben gegenüber jeder anderen

Veranstaltung.

Ich habe nichts dagegen, wenn die Fraktionsobmänner einverstanden sind und keine Einwände erheben, daß Punkt 12 der Tagesordnung vorgezogen wird, immer wenn der Regionalausschuß einverstanden ist.

Es werden keine Einwände erhoben.

Wir behandeln Punkt 12 der Tagesordnung, Gesetzentwurf Nr. 91: "Dringende Bestimmungen auf dem Gebiete der Gemeindeordnung" (von der Regierung rückverwiesen).

Ich verlese das Schreiben des Regierungskommissärs an den Präsidenten des Regionalrates. Ich verlese es zuerst auf deutsch.

*A tal proposito desidero dare atto che la richiesta del consigliere Virgili è giustificata, per cui sono senz'altro disposto a revocare la seduta pomeridiana, se gli altri capigruppo non hanno nulla da obiettare e qualora la Giunta regionale accetti questa proposta.*

*Vorrei tuttavia fare presente ai signori consiglieri che è sempre molto difficile trovare un giorno adatto per la convocazione del Consiglio regionale. Ho proposto ai signori Presidenti dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano di incontrarci per chiarire tale questione una volta per tutte, per dare agli organi legislativi lo spazio necessario per le rispettive sedute. Essendo le convocazioni del Consiglio regionale non così numerose sono contrario alle sedute notturne e credo che ciò non sarebbe dignitoso per un consesso legislativo, essendo le nostre sedute, ripeto, non frequenti. Desidero inoltre sottolineare che, avendo luogo in Provincia di Trento predetta conferenza, in futuro sarebbe giusto darne notizia alla Presidenza, affinché questa ne possa tener conto per una eventuale convocazione. Non ammetto che organi legislativi debbano cedere il passo ad altre manifestazioni.*

*Se quindi i signori capigruppo sono d'accordo e non hanno nulla da obiettare sono disposto ad*

*anticipare il punto 12 dell'ordine del giorno, sempre ch  la Giunta regionale non abbia nulla in contrario.*

Punto 12) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 91: "Norme urgenti in materia di ordinamento dei Comuni" (rinviato dal Governo).*

Leggo la lettera di rinvio:

*Ich verlese dieses Schreiben auf italienisch als den offiziellen Text der Regierung.*

*(Leggo questa lettera in italiano come testo ufficiale del Governo).*

"Oggetto: Disegno di legge regionale concernente: "Norme urgenti in materia di ordinamento dei Comuni" (n. 91 VII legislatura).

Al signor  
Presidente del Consiglio regionale  
Bolzano

e, per conoscenza  
al Signor  
Presidente della Giunta regionale  
Trento

Con riferimento alla lettera sopraddistinta, si comunica che il Governo ha rinvio a nuovo esame di codesto Consiglio regionale il disegno di legge indicato in oggetto.

Al riguardo, il Governo ha rilevato che la delimitazione del controllo di legittimit  all'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge in esame, pu , in concreto, sottrarre allo stesso controllo di legittimit  gli atti viziati da eccesso di potere: ci  in contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale.

Il Governo ha, inoltre, precisato che destano

perplessit , data anche la loro non corrispondenza con i principi generali della legislazione vigente in materia:

- le previsioni di cui agli ultimi due comma dell'articolo 3, per contrasto con la riserva di legge;
- l'ultima parte dell'articolo 6 laddove sottrae al controllo di legittimit  le deliberazioni di cui al terzo comma dell'articolo 38;
- il n. 4 dell'articolo 7 per quanto concerne il controllo di merito sulle deliberazioni relative ai Consorzi tra Comuni.

Si restituiscono due copie del provvedimento rinvio.

Distinti saluti.

Il commissario del Governo  
(*A. Bianco*)"

Ich bitte den Pr sidenten der Kommission, avv. Paris, um seinen Bericht.

*Prego il presidente della commissione, avv. Paris, di leggere la sua relazione.*

PARIS (D.C.): Nella seduta del 9 maggio 1978 la I Commissione legislativa ha esaminato questo disegno di legge, rinvio dal Governo in data 3 maggio 1978.

Su proposta dell'Assessore competente la Commissione ha approvato le modifiche che risultano dal testo allegato.

Il disegno di legge   stato approvato all'unanimit .

PRESIDENTE: La Giunta intende prendere la parola su questo disegno di legge? Assessore Bertorelle, lei intende prendere la parola su questo disegno di legge? Ha facolt  l'assessore Bertorelle per la Giunta.



BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): voglio dire due parole sul rilievo da parte governativa e per quello che riguarda il concetto della definizione del controllo di legittimità. Forse la Giunta ha voluto fare più di quanto era suo compito e non solo ha stabilito nuove norme sui controlli degli atti sottoposti alla Giunta provinciale, degli enti locali, ma ha voluto anche metterci come cappello il significato del controllo di legittimità. E questa definizione non è stata inventata dalla Giunta, questa definizione è stata presa di sana pianta da uno studio, che ci sembra il più concreto, il più aggiornato, il più meditato che sia stato fatto in questi ultimi tempi e che è contenuto nel progetto di legge che l'università di Pavia ha elaborato sulle autonomie locali per conto della Regione lombarda. Progetto che non è dell'università o dell'istituto di diritto pubblico dell'università di Pavia, ma è di un gruppo di docenti di diritto amministrativo, di diritto pubblico, di tutte le università d'Italia, cioè di 20 tra i migliori amministrativisti e cultori di diritto pubblico delle università italiane. Per questo ci sembrava una definizione a prova di bomba, come si suol dire, se non che il Governo ha fatto due osservazioni: la prima è che non spettava a noi fare questa definizione, ma avrebbe spettato eventualmente alla legge dello Stato; la seconda che per quanto importante e competente sia, questa definizione rappresenta sempre una dottrina, che non è contenuta in alcuna legge dello Stato. E tra il resto è stato aggiunto anche, e su questo noi non siamo per niente d'accordo, è stato aggiunto anche che in questa definizione verrebbe a mancare il concetto di eccesso di potere. Si parlerebbe di incompetenza, si parlerebbe di violazione della legge e viceversa non si parlerebbe di eccesso di potere. A noi sembra appunto che questo non sia giusto, perchè quando si dice: "Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme giuridiche che ne regolano la competenza, ne

disciplinano il procedimento di formazione, ne stabiliscono i presupposti e ne vincolano il contenuto", ci sembra chiaro il riferimento ai vizi di legittimità, in particolare all'eccesso di potere. Ad ogni buon conto, per evitare di entrare in una discussione di lana caprina che non giova agli effetti della legge, la Giunta ha ritenuto di stralciare questa definizione, e in questo senso è tranquilla perchè stralciare questa definizione significa non toccare per niente i principi contenuti nella legge che riguardano, come voi ricorderete, l'alleggerimento dei controlli di legittimità e di merito.

Con l'occasione sono state fatte delle altre modificazioni, che riteniamo giuste e che sono contenute poi nel nuovo testo presentato dalla commissione. Per esempio, quando si parla di controllo di merito accettiamo il rilievo governativo al punto 4) dell'art. 7, là dove si dice che è sottoposto al controllo di merito la costituzione, la modifica e l'estinzione dei consorzi fra i comuni. In questo senso riteniamo che questi atti sarebbero soggetti ad un duplice controllo, la prima volta all'atto della costituzione se si fa la costituzione, la seconda volta viceversa al momento in cui viene fatta l'elezione vera e propria del consorzio fra tutti i comuni. Quindi siamo d'accordo di togliere questa parte "costituire o estinguere o modificare i consorzi dal controllo di merito", lasciando viceversa sottoposto al controllo di merito "la partecipazione alla società".

In conseguenza del rilievo e del tempo che viene perso per poi con l'esame da parte della commissione e del Consiglio di 30 giorni ecc. ecc., abbiamo ritenuto necessario spostare quei termini previsti all'art. 10, a proposito di approvazione di rendiconti consuntivi. Noi avevamo deciso di prescrivere ai comuni di presentare questi conti consuntivi nella nuova forma, in questa specie di sanatoria prevista dalla legge entro il 31 luglio, adesso viceversa spostiamo questo termine al 30 settembre per

consentire ai comuni di provvedere. Viceversa non ci sembra giusto accettare l'osservazione o il rilievo governativo che riguarda la modifica dei limiti di competenza, cioè l'art. 3. Il Governo ha ventilato la possibilità che si venga in questo modo a incidere sulla nostra legislazione, cioè che si venga a sottrarre un compito del Consiglio regionale nel momento in cui si modificano, per effetto della variazione dell'indice annuale dei prezzi al consumo ISTAT, quelle cifre superiori al 10 per cento. Ecco, noi riteniamo che viceversa questa norma debba rimanere per non costringere il Consiglio regionale, in un momento come questo nel quale l'inflazione gioca purtroppo ancora, di continuare ad adeguare questi valori.

Queste sono le situazioni che vengono sottoposte al Consiglio perchè riapprovi la legge, e la legge possa entrare in vigore e dare i suoi frutti, in particolare per quanto riguarda l'alleggerimento dei controlli.

**PRESIDENTE:** Die Generaldebatte ist eröffnet. Meldet sich jemand zu Wort? Es liegt keine Wortmeldung vor. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist mit zwei Enthaltungen genehmigt.

*La discussione generale è aperta. Qualcuno chiede la parola? Nessuno chiede la parola. La discussione generale è chiusa. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato con due astensioni.*

#### Art. 1

Il primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 31 marzo

1971, n. 6, è così modificato:

“Il sindaco, gli assessori comunali, i presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali, decadono di diritto dalla carica quando siano condannati con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 2

Il primo e il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, sono sostituiti dai seguenti nuovi comma:

“Il sindaco, gli assessori comunali, i presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali, sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, e con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

“I predetti amministratori rimangono pure sospesi finchè dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

“La sospensione opera dalla data della

pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorità giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.

“Qualora l'amministratore, sospeso in forza del comma precedenti, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato, la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 3

Il numero 4 dell'articolo 20 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è così modificato:

“4) deliberare l'alienazione e l'acquisto di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, le transazioni, costituire servitù, quando il valore superi: per i Comuni fino a 2.000 abitanti lire 4.000.000; per i Comuni fino a 10.000 abitanti lire 8.000.000; per i Comuni fino a 30.000 abitanti lire 16.000.000; per i Comuni oltre i 30.000 abitanti lire 20.000.000.

“I limiti di competenza indicati nel comma precedente possono essere modificati qualora l'indice annuale dei prezzi al consumo, come risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT, registrino una variazione superiore al dieci per cento nel corso dell'anno.

“L'adeguamento dei limiti a tale variazione viene effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 4

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, modificato dall'articolo 28 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dai seguenti nuovi comma:

“Le deliberazioni per lavori od acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi.

“Per quelle relative a lavori, acquisti o forniture la cui spesa complessiva presunta non superi le lire 10.000.000, sono sufficienti preventivi sommari di spesa e gli stessi non sono soggetti a pareri tecnici”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 5

Al primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, le parole: “ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive”, sono sostituite dalle parole: “soggette a controllo”.

Il terzo comma dell'articolo 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dal seguente nuovo comma:

“Ogni cittadino può entro il periodo di pubblicazione, presentare alla Giunta provinciale reclamo avverso le deliberazioni soggette a controllo della stessa, e opposizione a tutte le deliberazioni al Consiglio comunale, il quale ne sarà informato nella prima seduta. L'Ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia, rispettivamente il segretario comu-

nale, ne accusano ricevuta”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 6

Dopo il primo comma dell'articolo 44 bis della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito con l'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, sono inseriti i seguenti nuovi comma:

“Non sono sottoposte al controllo di legittimità le deliberazioni di mera esecuzione di atti regolamentari già esecutivi, quelle prive di contenuto dispositivo, quelle che impegnino o liquidino \*spese a calcolo o provvedano al pagamento di spese fisse, nonchè le deliberazioni di cui al terzo comma dell'articolo 38.

“Gli atti non soggetti al controllo divengono esecutivi a pubblicazione avvenuta a sensi del primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 7

Il terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dai seguenti nuovi comma:

” Sono sottoposte al controllo di merito oltre a quello di legittimità, le deliberazioni riguardanti i seguenti oggetti:

- 1) regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analogia materia, ad eccezione di quelli edilizi o degli strumenti urbanistici;
- 2) bilanci e loro variazioni;
- 3) impegni di spesa vincolanti il bilancio oltre cinque anni;

4) deliberazioni relative alla partecipazione a società;

5) deliberazioni di costituzione o soppressione di aziende speciali.

“Sono soggette al controllo previsto dal presente articolo anche i regolamenti organici del personale, compreso il trattamento economico”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 8

Dopo il primo comma dell'articolo 52 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è aggiunto il seguente nuovo comma:

“Il termine indicato nel comma precedente, nel caso in cui trattasi di commissario incaricato della reggenza straordinaria di amministrazioni comunali, può essere ulteriormente prorogato per il tempo necessario per poter effettuare le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi delle amministrazioni comunali medesime, in base alle disposizioni contenute nella legge regionale che disciplina tale materia”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

#### Art. 9

L'ultimo comma dell'articolo 57 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è abrogato.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

## NORME TRANSITORIE

## Art. 10

I Comuni ed i Consorzi di cui all'articolo 81 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, che non avessero ancora provveduto alla approvazione dei rendiconti consuntivi, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 30 settembre 1978, limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non si sia provveduto la Giunta provinciale territorialmente competente nomina il Commissario ad acta che vi provvede entro il termine di novanta giorni.

L'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976 — che avverrà con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo della Giunta provinciale — comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non può essere approvato se non previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1977.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Es liegen keine Stimmabgabeerklärungen vor. Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel.

*Dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto.*

*Prego distribuire le schede per la votazione segreta.*

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

Esito della votazione:

votanti 38

31si

7 no.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende 38, ja 31, nein 7. Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Ich schlage vor, daß wir Punkt 11 der Tagesordnung behandeln, wenn keine Einwände erhoben werden.

Es hat Herr Abgeordneter Dalsass das Wort zu Tagesordnung.

La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Herr Präsident! Ich weiß nicht, wie der Antrag der Regierung gelautet hat, weil ich ihn nicht gehört habe, aber scheinbar lautet er so. Nun würde ich einen Vorschlag machen: Wir haben uns beeilt, einen Gesetzentwurf in der Kommission zu verabschieden, weil er einigermaßen dringend ist. Es ist der Gesetzentwurf Nr. 101. Wir haben auch im Regionalrat eigens den Haushalt geändert und diesen Betrag vorgesehen, damit er zur Auszahlung gelangen kann. Es ist die Erhöhung der Tagesentschädigung für zeitweilige vollständige Arbeitsunfähigkeit zugunsten der selbständigen Arbeiter in der Landwirtschaft. Ich würde vorschlagen, daß wir diesen Punkt 16 vorziehen und sofort behandeln. Das wäre mein Vorschlag!

*(Signor Presidente! Non conosco la richiesta della Giunta poichè non ho avuto modo di udirla, ma ritengo che sia più o meno di questo tenore. Mi permetto pertanto di avanzare la seguente proposta: In commissione ci siamo premurati ad ultimare la trattazione di una legge di una certa urgenza. Trattasi del disegno di legge 101. Il Consiglio regionale ha apportato appositamente una variazione al bilancio prevedendo questo importo, affinché possa essere*

*posto in liquidazione. Trattasi infatti dell'elevazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura. Propongo pertanto di anticipare il punto 16 e di definirlo subito. Questa è la mia proposta.)*

PRESIDENTE: Wenn der Antrag des Regionalausschusses, der vorhin gestellt wurde, und zwar die Behandlung von Punkt 11 der Tagesordnung zurückgenommen wird, dann behandeln wir Punkt 16 der Tagesordnung, wenn die Regionalregierung einverstanden ist und keine Einwände erhoben werden. Punkt 16: Gesetzentwurf Nr. 101: "Erhöhung der Tagesentschädigung für zeitweilige vollständige Arbeitsunfähigkeit zugunsten der selbständigen Arbeiter in der Landwirtschaft und Abänderungen zum Regionalgesetz Nr. 12 vom 24. November 1976".

Ich bitte die Regionalregierung um ihren Bericht.

*Se la Giunta regionale ritira la propria proposta di trattare il punto 11 dell'ordine del giorno, passiamo al punto 16, semprechè la Giunta sia d'accordo.*

Punto 16) dell'ordine del giorno: *disegno di legge n. 101: "Elevazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1976, n. 12".*

Ha la parola per la Giunta regionale l'assessore Carli.

CARLI (Assessore previdenza enti sanitari - D.C.): Con legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, venne esteso ai lavoratori autonomi dell'agricoltura, e più precisamente ai proprietari,

mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende situate in un comune della regione Trentino-Alto Adige, l'indennità per inabilità temporanea assoluta nella misura e secondo le norme previste per l'analoga prestazione erogata ai lavoratori dipendenti dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 213 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

I fondi stanziati per far fronte agli oneri previsti per il finanziamento della legge si rivelarono prestissimo insufficienti per una serie di ragioni, fra cui in particolare un ricorso alla provvidenza regionale superiore alle previsioni e successive modificazioni degli importi indennitari previsti dalla normativa nazionale, validi anche per l'intervento regionale.

Lo stanziamento iniziale di lire 82 milioni dovette essere integrato con successive leggi regionali fino all'importo di lire 330 milioni.

L'esigenza di coprire con nuovi stanziamenti i costi crescenti della legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, e le scarse disponibilità derivanti dalla rigidità del bilancio regionale, imposero l'abolizione dell'automatismo per il quale l'importo dell'indennità previsto dalla legge regionale era legato al variare di quello erogato dall'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 213 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con legge regionale 30 agosto 1975, n. 9, la misura dell'indennità per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio agricolo venne quindi stabilita nelle misure fisse di lire 2.500 e rispettivamente lire 3.500 per i periodi di infortunio eccedenti il novantesimo giorno.

Dall'entrata in vigore della legge regionale 30 agosto 1975, n. 9, ad oggi, peraltro, la normativa concernente le indennità per infortunio agricolo,

erogate ai sensi del Testo Unico, ha subito consistenti modificazioni, che impongono una riconsiderazione e un adeguamento dell'intervento regionale.

In forza della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta prevista dall'art. 213 del Testo Unico è ora commisurata al 60 per cento della retribuzione media, determinata provincialmente con D.M. ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e rispettivamente al 75 per cento di tale retribuzione per i periodi di invalidità eccedenti il novantesimo giorno; in conseguenza di tale innovazione, non si ha più una revisione triennale degli importi indennitari, ma una variazione annuale, con riferimento alle retribuzioni valide per la generalità delle assicurazioni sociali.

Le retribuzioni convenzionali in vigore per il 1977 nelle province di Trento e di Bolzano variano fra le lire 10.000 e le lire 12.500; le corrispondenti indennità per infortunio erano pari, a favore dei salariati fissi specializzati, rispettivamente a lire 7.276 e a lire 9.094 (oltre il novantesimo giorno) a Trento e a lire 7.018 e lire 8.772 (oltre il novantesimo giorno) a Bolzano.

Va sottolineato poi che, ai sensi del D.M. 29 luglio 1977, la stessa normativa e le stesse retribuzioni vengono applicate anche per la determinazione degli importi indennitari erogati per gli infortuni conseguenti all'uso di macchine agricole.

Di fronte a tale situazione, la Giunta regionale ha ritenuto indilazionabile procedere ad un adeguamento dell'indennità prevista dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, ferme dal 1974 a lire 2.500 e rispettivamente lire 3.500 giornaliere.

Tenuto conto delle disponibilità di bilancio, ha disposto con il presente disegno di legge il raddoppio degli importi indennitari, ossia

l'elevazione a lire 5.000 per le indennità relative ai primi novanta giorni di infortunio e a lire 7.000 per il periodo di infortunio eccedente il novantesimo giorno.

E' prevista una ulteriore elevazione degli importi di cui sopra a lire 5.500 e rispettivamente lire 7.500 a decorrere dal 1 gennaio 1979.

Contemporaneamente la Giunta regionale ha ravvisato l'opportunità di introdurre una precisazione nell'ambito dei soggetti destinatari dell'intervento regionale.

Attualmente l'indennità regionale spetta, come detto sopra, ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 205 del D.P.R. 1124/1965, ossia ai proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

Ricadono nell'ambito di questa fattispecie anche persone che non svolgono attività agricola in maniera esclusiva o prevalente, e quindi in forma professionale.

La provvidenza regionale, come risulta dagli atti e dallo stesso titolo della legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, era invece fin dall'origine destinata, nell'intenzione del legislatore, ad assicurare prestazioni adeguate a favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ossia a soggetti che vivono dell'attività agricola.

Per aderire a tale spirito, col presente disegno di legge viene quindi stabilito anche che avranno diritto all'indennità prevista dalla legge regionale solo i soggetti previsti dalla lettera b) e dal penultimo comma dell'art. 205 del Testo Unico, che risultino iscritti negli elenchi nominativi del Servizio Contributi Agricoli Unificati.

L'impegno finanziario conseguente alle modificazioni contenute nel disegno di legge è valutabile in lire 700.000.000 per il 1978 e a lire 770.000.000 per gli esercizi successivi.

A tale impegno viene fatto fronte con vari mezzi.

In particolare è importante l'economia che

viene attuata a carico della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, concernente "Norme integrative dell'assicurazione di malattia".

Tale economia deriva dall'eliminazione, dall'ambito dei soggetti destinatari della legge, della categoria dei lavoratori agricoli con meno di 51 giornate lavorative annue.

Si tratta di persone che la legislazione previdenziale italiana non considera destinatari di prestazioni a carico di enti previdenziali o mutualistici e che presso le Casse mutue provinciali di malattia risultano titolari di assistenza in forza del particolare sistema di iscrizione, sganciato dal Servizio Contributi Agricoli Unificati, introdotto con la legge regionale 7 dicembre 1962, n. 23, e confermato con la legge regionale 12/1976 sopracitata.

Agli effetti della protezione di malattia, la categoria citata rappresenta, da accertamenti svolti anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, un numero assolutamente trascurabile di personale, per cui la loro esclusione non comporta alcun vuoto di carattere assistenziale, anzi, l'operazione va considerata come pienamente giustificata per consentire disponibilità finanziarie meglio utilizzabili altrove.

Il disegno di legge, con riferimento ai diversi obiettivi, è suddiviso in tre titoli.

Nel titolo I — articoli 1, 2 e 3 — sono disciplinate le modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1971, n. 42, e 30 agosto 1975, n. 9, relativamente all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura; è prevista inoltre, in via transitoria, la regolamentazione dell'erogazione delle indennità per infortunio che si verificano a cavallo dell'entrata in vigore della legge.

Il titolo II — articoli 4, 5, 6 e 7 — introduce le variazioni alla legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, relative all'esclusione dalle prestazioni dei lavoratori agricoli con meno di 51

giornate lavorative annue, nonché (art. 6) la modificazione della ripartizione dei contributi previsti per il finanziamento del titolo I della medesima legge regionale, con la realizzazione delle economie pari a lire 150 milioni per il 1978 e a lire 200 milioni per gli esercizi successivi.

Stabilisce inoltre la riduzione degli stanziamenti previsti per il finanziamento del titolo II e del titolo III della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, dimostratisi esuberanti nel corso degli esercizi precedenti.

Il titolo III infine — articoli 8 e 9 — contiene le norme di carattere finanziario, necessarie per l'attuazione del provvedimento.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Grazie, signor Presidente. La seconda commissione ha esaminato il 16 maggio il disegno di legge n. 101: "Elevazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1976, n. 12".

Poiché il disegno di legge è stato approvato nella sua interezza, senza modificazioni e all'unanimità, la commissione, avvalendosi delle disposizioni dell'art. 42, ha ritenuto opportuno non presentare relazione scritta.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

*Il dibattito generale è aperto. Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.*



*(Assume la presidenza il Vicepresidente Nicolodi)*

#### Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1975, n. 9, è sostituito dal seguente:

“L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, prevista dall'articolo 213 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è estesa ai soggetti contemplati nel primo comma — lettera b) e nel secondo comma dell'articolo 205 del citato testo unico, obbligatoriamente iscritti negli elenchi nominativi del servizio contributi agricoli unificati, che siano residenti nella regione e le cui aziende agricole si trovino nell'ambito territoriale della medesima.

L'indennità di cui al precedente comma è erogata per i casi di inabilità temporanea assoluta, derivanti da infortunio sul lavoro e da malattia professionale, contemplati dagli articoli 210 e 211 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nei limiti e secondo le norme che disciplinano tale forma previdenziale”.

Chiede qualcuno la parola sull'art. 1?  
Nessuno. Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 2

Con decorrenza dal 1 gennaio 1978 l'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1975, n. 9, è sostituito dal seguente:

“La misura dell'indennità di cui al precedente articolo 1 è stabilita in lire 5.000 per ciascun soggetto avente titolo.

Qualora la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la

misura di cui al comma precedente è elevata a lire 7.000 a decorrere dal novantesimo giorno.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono ulteriormente elevati rispettivamente a lire 5.500 e a lire 7.500 con decorrenza dal 1 gennaio 1979”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 3

L'indennità giornaliera è corrisposta nella misura e con la decorrenza di cui al precedente articolo 2, ancorchè l'infortunio o la malattia professionale si siano verificati in data anteriore al 1 gennaio 1978.

Nei riguardi dei soggetti colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si prescinde, per tutta la durata dell'inabilità derivante dall'infortunio o dalla malattia, dal requisito per l'iscrizione negli elenchi nominativi del servizio contributi agricoli unificati.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 4

L'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano assicurano i mezzi per l'assistenza sanitaria di malattia a favore dei lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboscimento, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura che prestino la loro attività per non meno di cinquantuno giornate nell'anno, secondo le

norme e nei limiti previsti dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 5

Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Agli apprendisti, ai lavoratori addetti ai cantieri scuola e di rimborsamento, ai lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, i quali prestino la loro attività per almeno ventiquattro ore settimanali presso uno o più datori di lavoro, è estesa l'indennità di malattia secondo le norme, modalità e limiti in vigore per gli operai dell'industria”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

*(Assume la presidenza il Presidente Vaja).*

#### Art. 6

L'articolo 9 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Ai fini del finanziamento delle prestazioni previste dal presente titolo, la Regione assegna alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano con contributo annuo:

a) di lire 285.000.000 per l'esercizio 1978 e di lire 245.000.000 per gli esercizi successivi da ripartirsi in proporzione al numero medio mensile dei soggetti previsti dal precedente articolo 1, compresi i familiari a carico, in costanza di rapporto assicurativo, rilevato presso ciascuna Cassa nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;

b) di lire 215.000.000 per l'esercizio 1978 e

di lire 185.000.000 per gli esercizi successivi, da ripartirsi in proporzione al numero dei soggetti, compresi i familiari a carico, previsti dal precedente articolo 3, risultante presso ciascuna Cassa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

La Giunta regionale provvede alla ripartizione tra le due Casse dei contributi di cui alle precedenti lettere a) e b)”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 7

I contributi annui previsti dall'art. 15 — lettera b) e dall'art. 19 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, sono ridotti, a partire dall'esercizio 1979, rispettivamente, a lire 25 milioni e lire 15 milioni.

Ha la parola l'assessore Carli.

CARLI (assessore previdenza, enti sanitari - D.C.): Per una correzione formale perchè purtroppo ce ne sono stati parecchi cambiamenti durante l'iter della legge.

Alla terza riga invece che “a partire dall'esercizio '79” bisognerebbe scrivere: “a partire dall'esercizio 1978”. Se è possibile, altrimenti preparo un emendamento.

PRESIDENTE: Sì, può farlo senz'altro.

Chiede qualcuno la parola sull'art. 7? Nessuno. Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 8

In conseguenza degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, l'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale 11

novembre 1971, n. 42 e successive modificazioni, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario 1978, a lire 700.000.000 e a decorrere dall'esercizio finanziario 1979 a lire 770.000.000.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 9

Alla copertura del maggior onere di lire 370 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede per lire 170 milioni con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 670 dello Stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario e per lire 200 milioni con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa disposte con gli articoli 5 e 7 della presente legge.

Al maggior onere di lire 70 milioni per l'anno 1979 rispetto all'esercizio 1978 si provvede con la somma di pari importo disponibile per l'esercizio 1979, in applicazione dell'art. 5 della presente legge.

Ha la parola l'assessore Carli

CARLI (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.). Anche qui una correzione formale. Alla penultima riga del primo capoverso e all'ultima riga del secondo, invece che l'art. 5 bisogna mettere sempre l'art. 6. Cioè c'è scritto attualmente "di spesa disposte con gli articoli 5 e 7", bisogna indicare "Artt. 6 e 7" alla fine del primo capoverso. Alla fine del secondo capoverso, invece che "l'art. 5" bisogna scrivere "l'art. 6".

PRESIDENTE: L'art. 5 viene modificato in art. 6 praticamente. Sarà fatto.

Chiede qualcuno la parola sull'art. 9?

Nessuno. Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Dichiarazione di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

Esito della votazione:

Votanti 40

36 sì

4 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende 40, Ja 36, weiße Stimmzettel 4. Der Regionalrat genehmigt das Gesetz Nr. 101.

Wir behandeln Nr. 11 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 98: "Übermittlung von Unterlagen und Daten an den Regionalausschuß von seiten der Kreditkörperschaften und Kreditanstalten regionalen Charakters".

Ich ersuche den Regionalausschuß um seinen Bericht. Das Wort hat Assessor Erich Müller.

Punto 11) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 98: "Trasmissione di atti e di dati alla Giunta regionale da parte degli enti, istituti ed aziende di credito a carattere regionale"*.

*La parola al cons. Müller.*

MÜLLER (Assessore credito e libri fondiari - S.V.P.): La Giunta regionale, con la presentazione di questo disegno di legge all'on. le Consiglio regionale, intende dare concreta applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, concernente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale".

In forza dell'art. 5 del sopracitato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, infatti, la Regione può, con propria legge, imporre agli enti, agli istituti ed alle aziende di credito a carattere regionale l'obbligo di trasmettere alla Giunta regionale le situazioni periodiche, i bilanci ed i verbali delle assemblee.

Ciò consentirà alla Giunta di tenere aggiornate le pratiche relative alle singole aziende di credito a carattere regionale, di conoscere le disponibilità creditizie e di esercitare le proprie funzioni, attribuite dalle nuove norme di attuazione, con maggior cognizione di causa, particolarmente per quanto riguarda le pratiche relative alle autorizzazioni, che vengono assentite alle Casse rurali ed artigiane, ad operare fuori del proprio limite territoriale, purchè nell'ambito regionale.

La stessa esperienza fin qui fatta dalla Regione, dopo l'entrata in vigore delle norme di attuazione in materia di credito, ha manifestato la necessità della predisposizione del presente disegno di legge.

Giova precisare che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, sono considerati a carattere regionale gli enti, gli istituti e le aziende di credito che hanno la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale. Sono pure considerate tali quelle aziende di credito che, anteriormente alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, oltre ad avere sede legale e sportelli nel territorio regionale, avessero sportelli anche fuori di esso.

Oltre che per soddisfare le menzionate specifiche esigenze della Giunta regionale, il presente disegno di legge è altresì necessario anche per poter fornire alle due Province di Trento e di Bolzano, con la massima tempestività, i dati ritenuti necessari per la programmazione economica delle loro attività, e ciò in base a quanto disposto dal citato art. 5 - III comma - del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, secondo il

quale la Regione è appunto obbligata, a richiesta delle Province, ad inviare alle medesime i dati suddetti.

I dati e la documentazione che verranno trasmessi d'ufficio e periodicamente dalle aziende di credito e quelli che, comunque, verranno richiesti dalla Giunta regionale, non dovranno discostarsi, per norma, da quelli che le aziende di credito sono tenute attualmente a produrre alla Banca d'Italia, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 delle norme d'attuazione.

Si è ritenuto, poi, di dover ribadire anche nella legge regionale quanto specificatamente disposto nel citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, e cioè l'affermazione esplicita dell'obbligo di tutti coloro che venissero comunque a conoscenza delle notizie e dei dati trasmessi dalle aziende di credito, di osservare il segreto d'ufficio, già previsto dal T.U. della legge bancaria.

Va sottolineato, ancora, che il quarto comma dell'art. 1 del disegno di legge in esame rinvia al regolamento di esecuzione per la determinazione delle modalità (cioè periodicità dell'obbligo, tipo di modulistica, segretezza del contenuto, ecc) inerenti la trasmissione, da parte delle aziende di credito, degli atti e dei dati alla Regione. Proprio per dare la possibilità alla Giunta regionale di predisporre nel frattempo il regolamento di esecuzione, si è proposto di fare entrare in vigore la legge con il 1 luglio 1978.

L'approvazione del presente disegno di legge segna un ulteriore passo verso la concreta applicazione delle norme contenute nel più volte menzionato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.

Si confida che questo disegno di legge venga sollecitamente approvato da codesto on. le Consiglio.

PRESIDENTE: Prego il Vicepresidente della II commissione di leggere la sua relazione.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): La II Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 31 marzo 1978.

L'Assessore Müller ha svolto una relazione orale sugli scopi e sulle finalità del provvedimento e ha risposto alle varie richieste di chiarimento e di informazione.

La Commissione ha condiviso il punto di vista circa la opportunità di legiferare in questo specifico aspetto del settore creditizio; e ciò non unicamente per esercitare una propria competenza legislativa, ma per la evidente utilità che ne può derivare, ai fini di una saggia e seria attività programmatica, riferita alle Province autonome di Bolzano e di Trento.

La Commissione ha accolto la proposta dell'Assessore Müller, intesa a modificare l'articolo 1, come dal testo allegato.

Con tali modifiche la Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge, che viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

*La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? La discussione generale è chiusa. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole? Contrari? Astenzioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.*

#### Art. 1

Gli enti, gli istituti e le aziende di credito, indicati nell'articolo 5, punto 3) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, aventi carattere regionale ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26 marzo 1977,

n. 234, sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale — Assessorato competente per materia —, copia delle situazioni periodiche, dei bilanci e dei verbali delle assemblee.

Per quanto riguarda le situazioni periodiche ed i bilanci delle aziende di credito a carattere regionale, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 5 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.

Le notizie, le informazioni ed i dati riguardanti le aziende di credito a carattere regionale, in possesso della Giunta regionale, sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni.

Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati la periodicità dell'obbligo di trasmissione degli atti e dei dati, di cui al primo comma, nonché le modalità per la trasmissione degli stessi alla Giunta regionale — Assessorato competente per materia.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 2

La Giunta regionale fornisce alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, su loro richiesta, i dati pervenuti dalle aziende di credito a carattere regionale, ritenuti necessari per la programmazione delle attività di loro competenza, fermo restando, per gli uffici provinciali, l'obbligo del segreto d'ufficio previsto dal terzo comma del precedente articolo 1.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

#### Art. 3

La presente legge entra in vigore col 1 luglio 1978.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

Votanti 36

35 sì

1 scheda bianca.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende 36, ja 35, mindestnotwendige Anzahl 36, weißer Stimmzettel 1. Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Ich mache die Herren Abgeordneten aufmerksam, daß wir ein weiteres Gesetz behandeln.

Comunico ai signori consiglieri che faremo il punto 13) dell'ordine del giorno.

Punto 13) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 94: "Distacco della frazione di Sarche di Lasino dal Comune di Lasino e sua aggregazione al Comune di Calavino"*.

Prego la Giunta di fare la sua relazione. Ha la parola l'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): In data 26 giugno 1975, la maggioranza degli elettori residenti nella frazione di Sarche di Lasino (50 elettori su 59), ha chiesto il distacco dal Comune di Lasino e la contemporanea aggregazione al Comune contermini di Calavino.

L'istanza intesa ad ottenere il distacco da Lasino con aggregazione a Calavino, presentata ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni, è stata

motivata come segue:

- 1) la frazione di Sarche di Lasino dista km. 7 dalla sede comunale di Lasino, mentre dista solamente km 4, 5 dalla sede comunale di Calavino;
- 2) la popolazione della frazione gravita su Calavino sia per quanto riguarda tutti i servizi (scuole, P.T. ecc.), sia per le proprie attività socio-economiche.

Il Comune di Lasino ha espresso per ben due volte avviso negativo al distacco della frazione di Sarche, prima con deliberazione n. 23 del 7 novembre 1975 e poi, una volta acquisito il progetto di delimitazione del territorio da trasferire unitamente ai censiti di Sarche, con deliberazione n. 48 del 17 maggio 1977.

Il Comune di Calavino ha, al contrario, per due volte espresso parere favorevole all'aggregazione della frazione di Sarche di Lasino, dapprima con deliberazione n. 36 del 1 dicembre 1975, poi con deliberazione n. 28 dell'11 ottobre 1976. In entrambi i casi il Consiglio comunale ha espresso il proprio assenso all'aggregazione della frazione di Sarche di Lasino ad ampia maggioranza: nel primo caso con 13 voti favorevoli su 13 presenti e votanti; la seconda volta i voti favorevoli sono stati 14 su 14 presenti e votanti. I consiglieri assegnati al Comune sono 15.

La Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 15493/4-B del 16 gennaio 1974 e con deliberazione n. 9698/12-B dell'8 luglio 1977 ha espresso il proprio parere favorevole al distacco della frazione di Sarche di Lasino dal Comune omonimo con aggregazione al Comune di Calavino, come richiesto dall'articolo 1 della L.R. 7 novembre 1950, n. 16.

Allora, essendosi verificata nei confronti del Comune di Calavino l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 7

novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, la Giunta regionale, prima di procedere alla consultazione popolare per referendum, invitava il Consiglio regionale a voler esprimere il proprio parere favorevole alla limitazione della consultazione stessa ai soli elettori del Comune di Lasino, compresa la frazione interessata di Sarche di Lasino, secondo quanto previsto dal succitato secondo comma dell'articolo 2 della L.R. n. 7.

Il Consiglio regionale nella seduta del 18 ottobre 1977, respingeva la proposta della Giunta regionale intesa a limitare la consultazione per referendum ai soli censiti del Comune di Lasino.

Nella seduta del 26 ottobre 1977 la Giunta regionale deliberava allora di sottoporre la domanda prodotta dalla maggioranza degli

elettori della frazione di Sarche di Lasino, a referendum consultivo, come previsto dall'articolo 1 della più volte citata L.R. n. 7, chiamando alle urne gli elettori dei due Comuni di Lasino e di Calavino, interessati dalla richiesta dei frazionisti di Sarche di Lasino, fissando la data di tale consultazione popolare per il giorno 11 dicembre 1977.

La formula sottoposta al voto è stata la seguente:

“E' d'accordo l'elettore che la frazione di Sarche di Lasino venga distaccata dal Comune di Lasino ed aggregata al Comune di Calavino?”

Il referendum, svoltosi domenica 11 dicembre 1977, ha dato i seguenti risultati:

**ESITO DELLA VOTAZIONE PER REFERENDUM**  
nei Comuni di Calavino e Lasino per il distacco della frazione di Sarche  
di Lasino e sua aggregazione al Comune di Calavino  
11 dicembre 1977

	Iscritti	Votanti	%	Schede nulle	Schede bianche	Voti validi	di cui SI	%	di cui NO	%	Astenuti
<b>LASINO</b>											
1) Lasino	428	313	73,13	2	2	309	13	4,21	296	95,79	115
2) Pergolese	212	154	72,64	3	1	150	61	40,67	89	59,33	58
3) *Sarche di Lasino	54	50	92,59	3	-	47	30	63,83	17	36,17	4
4) Castel Madruzzo	56	50	89,28	1	-	49	12	24,49	37	75,51	6
Totale	750	567	75,60	9	3	555	116	20,90	439	79,10	183
<b>CALAVINO</b>											
1) Calavino	476	360	75,63	4	5	351	321	91,45	30	8,55	116
2) Sarche di Calavino	235	169	71,61	6	3	160	145	90,63	15	9,37	66
Totale	711	529	74,40	10	8	511	466	91,20	45	8,80	182
Totale complessivo	1.461	1.096	74,96	19	11	1.066	582	54,60	484	45,40	365

\* frazione interessata al distacco

Anzitutto è da porre in evidenza la validità del referendum a tutti gli effetti, essendo intervenuta alla votazione in entrambi i Comuni interessati la maggioranza degli elettori, così come prescritto dall'articolo 14 della L.R. 17 febbraio 1966, n. 6.

Quantitativamente la maggiore affluenza alle urne si è raggiunta nella frazione di Sarche di Lasino, avendo partecipato alla consultazione il 92,59 per cento degli iscritti negli elenchi elettorali, mentre nelle restanti sezioni elettorali del Comune di Lasino la partecipazione alla votazione è stata complessivamente pari al 78,35 per cento degli iscritti (Lasino capoluogo 73,13 per cento; Pergolese 72,64 per cento; Castel Madruzzo 89,28 per cento). Nel Comune di Calavino la percentuale dei partecipanti ha raggiunto il 74,40 per cento degli iscritti (Calavino 75,63 per cento — Sarche di Calavino 71,61 per cento).

Qualitativamente, è risultata una decisa e compatta adesione alla richiesta di distacco fra gli elettori del Comune di Calavino, con il 91,20 per cento dei voti validi; nella frazione di Sarche di Lasino, direttamente interessata, ha aderito alla richiesta di distacco il 63,83 per cento degli elettori che ha espresso voti validi, mentre il 36,17 per cento ha espresso avviso contrario; nel restante territorio del Comune di Lasino i "SI" rappresentano il 23,12 per cento dei voti validi, mentre i "NO" sono pari al 77,21 per cento dei voti validi.

Si sono astenuti dalla votazione il 24,40 per cento degli elettori iscritti nel Comune di Lasino ed il 25,04 per cento degli elettori nel Comune di Calavino.

La Giunta regionale, considerato che a mente dell'articolo 31 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, la consultazione popolare dell'11 dicembre 1977 è da considerarsi valida in quanto vi ha partecipato la maggioranza degli elettori iscritti, e che nella

frazione di Sarche di Lasino, direttamente interessata, la maggioranza dei votanti per il 63,83 per cento si è dichiarata favorevole al distacco della frazione stessa dal Comune di Lasino ed alla sua contemporanea aggregazione al Comune contermini di Calavino, ha approvato l'allegato disegno di legge, che sottopone all'esame del Consiglio regionale, per la sua approvazione.

PRESIDENTE: Ha la parola il Presidente della I commissione cons. Paris.

PARIS (D.C.): La I. Commissione legislativa ha esaminato questo disegno di legge nella seduta del 9 maggio 1978.

Preso atto dei risultati del referendum la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza.

I Consiglieri Ricci e Tanas si sono astenuti nella votazione, riservandosi di precisare in aula il loro atteggiamento.

Il disegno di legge viene trasmesso al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Ricci in discussione generale.

RICCI: (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Come ha anticipato la relazione del nostro Presidente della I commissione, io mi sono astenuto sulla votazione, in quella sede, di questo disegno di legge riservando di precisare il pensiero del gruppo socialista su questo, che sembra secondario argomento, ma che invece riveste un carattere non certamente trascurabile.

L'assessore competente ha illustrato correttamente, mi sembra, i risultati del referendum, che ha interessato i due comuni e separatamente le singole frazioni componenti i due comuni. Non sono certamente, questo lo possiamo dire, risultati che depongono a favore di una non



traumatica alterazione dello statu quo e pertanto non è che il trasferimento della frazione di Sarche, appartenente al comune di Lasino, sia ben vista, ben accolta e valutata positivamente dalla grande maggioranza degli elettori, perlomeno di coloro che hanno partecipato alla votazione del comune di Lasino. Io ho sotto gli occhi le cronache di quei giorni, che hanno fatto seguito alla consultazione popolare, rispettivamente il 13 dicembre '77 e il 27 dicembre '77, e un dato è certo: la popolazione del comune di Lasino a larghissima maggioranza si è espressa per il no. E io credo che sia il comune che debba a noi star presente, perchè è il comune che, eventualmente dovesse passare questo disegno di legge, ne soffrirebbe nel vero senso della parola. Possiamo capire benissimo che la popolazione del Comune di Calavino, che si vedrebbe arricchita di un certo numero di abitanti, ma soprattutto di un polo di sviluppo economico di maggiore interesse che non quello del comune capoluogo, possa essersi espressa, se non per la totalità, con una maggioranza discreta, per l'assorbimento della frazione delle Sarche, di quella parte delle Sarche che appartiene al comune di Lasino. Anche la stessa frazione, su 47 votanti noi troviamo che 30 hanno detto di sì, 17 hanno detto di no; e questo è un dato che ci deve far riflettere. Noi non vogliamo opporci ad una consultazione popolare, correttamente organizzata ed espressa, vogliamo solamente richiamare un discorso di cui ci siamo fatti portatori unitamente ad altre forze politiche in più di un'occasione. Quello di procedere o di facilitare questa disarticolazione, questa disaggregazione di tessuti amministrativi e sociali nonchè politici, consolidati nel tempo, solamente per soddisfare a quella che è l'evoluzione dei tempi, l'evoluzione delle singole frazioni, penso che sia un errore, perchè deve essere questa decisione canalizzata ed eventualmente ispirata ad una creazione di comunità certa-

mente che vadano per il senso positivo e non negativo. La comunità di Lasino, già in condizioni socio-economiche e, concedetemi di dire in senso lato, culturali, in condizioni di inferiorità rispetto ai comuni di quella zona, vedendosi sottratta la frazione di Sarche, che è forse la frazione di maggior interesse, di maggiori possibilità e capacità e potenzialità di sviluppo futuro, si vedrebbe sottratto questo territorio, questo centro, questo polo di sviluppo che può costituire forse l'aspetto più interessante dell'intero territorio amministrativo del comune di Lasino. Io credo che l'assessorato, che forse si è comportato in forma neutrale di fronte a questo ennesimo fenomeno di ridimensionamento, ridisegnazione delle circoscrizioni amministrative dei nostri comuni, non doveva comportarsi in questa maniera, ma portare avanti lo spirito espresso unanimemente da questa Assemblea e in altre sedi di vedere di riaggregare piuttosto che togliere ad uno per dare all'altro. E credo, per le cognizioni e le informazioni che sono a nostra portata, che se l'assessorato avesse svolto una parte diligente nei confronti dei due comuni per studiare le vere possibilità di fare un primo esperimento di aggregazione fra due entità comunali, qui c'era il terreno, la volontà popolare e anche la volontà politica per portare avanti un esperimento che sarebbe stato da tutti apprezzato e, in primo luogo, dalle popolazioni dei due comuni. Questo non si è fatto, ci si è limitati al rispetto di una norma di legge che propone la consultazione, ed abbiamo visto i risultati, però non sarà una conclusione che darà soddisfazione nè agli uni, nè agli altri. Leggiamo le cronache, leggiamo le espressioni di rammarico e di amarezza espresse dagli amministratori, che non sono certamente di parte socialista, del comune di Lasino, del presidente degli agricoltori, coloro che vivono le vicende della loro località, per accorgerci che veramente la decisione andrebbe a tutto scapito delle

prospettive e delle possibilità per uno sviluppo economico e sociale di queste comunità, che, purtroppo, appartenendo ad un comprensorio quale quello del C.5 di Trento, risultano zone e comunità emarginate rispetto alla tematica che riguarda in primo luogo il capoluogo, e sappiamo quali vicende ha contraddistinto questo comprensorio. Facciamoci carico di questo, io non sto qui a preannunciare battaglie e opposizioni ad oltranza su un argomento e un provvedimento di legge, che sappiamo di difficile affermazione nella composizione politica della maggioranza stessa di questa Assemblea; io faccio solamente un richiamo all'on. Giunta e all'egregio assessore, che so quanto è sensibile nei confronti di problemi di questa delicatezza, per un ripensamento su questo argomento per tentare la via dell'unificazione dei due comuni che potrebbe interessare anche zone che naturalmente appartengono a questo territorio, a questa circoscrizione.

Ciò potrebbe darci un primo risultato positivo nel tentativo da tutti voluto, però da pochi perseguito, di ottenere una aggregazione di maggiore significatività nella composizione delle nostre entità amministrative comunali. Preannuncio subito il nostro atteggiamento, l'atteggiamento del gruppo socialista, la nostra valutazione, che del resto non è una valutazione artificiosa o di parte o solamente di mera speculazione fra maggioranza e minoranza, e voglio chiedere in questa sede, dopo aver avuto la possibilità di interessare direttamente le popolazioni che il provvedimento riguardano, se non è il caso di sospendere la trattazione per tentare un discorso costruttivo fra le due comunità, che possa trovare soluzione di vantaggio e di soddisfazione delle popolazioni che vengono interessate al provvedimento. Se la maggioranza, se l'on. Giunta riterrà invece di procedere, perchè ritengono già esaurito e soddisfatto tutto quanto attiene all'argomento,

noi dichiariamo fin d'ora che siamo contrari.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, signor Presidente. Io credo che dal punto di vista della correttezza della Giunta non ci siano appunti, in quanto la proposta è una sua legittimità che le deriva dalla attuale legge regionale in vigore. Il problema però che si pone è un problema politico, di volontà politica nel senso che qui vengono in luce ovviamente due grosse preoccupazioni, così come ha sottolineato il collega compagno Ricci. Cioè da una parte processi di disaggregazione e di aggregazione interni a piccolissimi territori, quindi a modeste comunità dal punto di vista socio-economico, e in secondo luogo il pericolo di legittimare delle spinte negative qualora vengono lasciate alla sola volontà e discrezionalità di questo o quel sobborgo, di questa o quella frazione rispetto al comune di appartenenza. Cioè è indubbio che se noi consideriamo come dato unico ed esclusivo all'interno di una comunità omogenea e unitaria, come è il comune, il fatto che la maggioranza degli iscritti o dei votanti di una singola frazione decida di passare ad un altro comune, mettiamo in atto un meccanismo per cui immaginiamo cosa si potrebbe determinare anche nelle grandi città, soprattutto nelle grandi città, in cui spesso i quartieri e le realtà periferiche rivendicano posizioni, hanno problemi, hanno esigenze che non sempre sono rapportati in modo armonico all'attività dei centri storici, dei centri urbani. Io credo che questo problema ce lo dobbiamo porre. La frazione di Sarche, del comune di Lasino ha votato in un certo modo e ne prendiamo atto, però qui si tratta di 30 cittadini in una comunità notevole che esprimono il parere di passare al comune di Calavino contro un numero di 439 abitanti di quello stesso comune che invece esprime un parere contrario; è la frazione interessata, ma non può essere

soltanto il giudizio soggettivo di quella frazione senza tenere conto dei legami, dei rapporti organici che ha con una comunità, unitaria dal punto di vista territoriale, omogenea dal punto di vista socio-economico e quindi con le attribuzioni che sono comuni all'insieme di quella popolazione. Quindi, per queste considerazioni anche noi saremmo dell'avviso di sospendere al momento la trattazione di questo disegno di legge e vedere di riconsiderare la legge regionale, perchè ovviamente quella consente l'operazione che qui viene proposta da parte dell'assessore agli enti locali, semmai invece rivedere quella normativa in modo da stabilire un rapporto di interdipendenza tra quella che è l'espressione della volontà popolare nella frazione interessata e quello che è l'atteggiamento e il pronunciamento dei cittadini dell'intero territorio comunale; in secondo luogo perchè sarebbe opportuno che l'assessorato mettesse in essere anche invece alcune altre ipotesi, legate ad altra legge regionale, che possano favorire proprio la sperimentazione di aggregazioni di carattere intercomunale in realtà in cui spesso i comuni, come entità amministrative, sono distinti soltanto dal fossato, sono distinti soltanto dal ponte o dal rio, in modo da realizzare entità comunali territorialmente più omogenee, più significative, e soprattutto incidenze da parte del comune rispetto al territorio che siano anche più significative poi di funzioni e di possibilità di iniziativa.

Per questi motivi, ripeto, io condivido la proposta del collega Ricci, insisterei perchè ci fosse questa riconsiderazione e, comunque, se così andasse ci asterremmo sul disegno di legge.

**PRESIDENTE:** Ha la parola l'assessore Bertorelle per la Giunta.

**BERTORELLE.** (Assessore enti locali - D.C.): I problemi che riguardano i distacchi di frazioni da

un comune all'altro sono sempre traumatici. Abbiamo recentemente approvato il distacco di Ronchi dal comune di Cortaccia a Termeno e, a scoppio ritardato, si sono avute anche conseguenze nell'ambito politico dei partiti. In ogni caso ci sarà sempre una parte favorevole e una parte contraria. A questo punto alla Giunta non resta altro che affidarsi alle regole della democrazia oltre che alle regole dettate dalle situazioni contingenti. Le situazioni contingenti sono molto chiare. Io non sono della provincia di Trento, i colleghi della provincia di Trento sanno perciò più di me, e sanno che Sarche di Lasino e Sarche di Calavino sono una unità, divisa soltanto da un ponte e il fatto che il ponte le divida non è sufficiente per inserire una comunità con un comune e l'altra comunità con l'altro comune; sanno anche che, in effetti, non solo la distanza ma anche la gravitazione della frazione è su Calavino, come del resto è naturale; ma soprattutto resta il fatto che si tratta di una stessa frazione divisa da un fiume che appartiene a due comuni, quindi si tratta di una situazione un po' omogenea dal punto di vista socio-economico, dal punto di vista dei servizi.

Quindi ci sono tutte le ragioni per aderire anche razionalmente alla proposta che viene fatta, ma in ogni caso è dovere della Giunta regionale mandare avanti un procedimento che viene promosso a termini di legge con tutte le formalità necessarie. Mentre sarebbe una colpa dell'amministrazione se non la mandasse avanti, sarebbe una mancanza di doveri d'ufficio dell'amministrazione che ci potrebbe venir rimproverata.

Il cons. Ricci in particolare chiede di sospendere questo procedimento per esaminare piuttosto il problema della unificazione dei due comuni. Io sarei felicissimo se si potesse fare questo, però devo dire che, nonostante la proposta di parecchi anni fa con la legge del '71 in modifica della legge n. 29 del '63

sull'ordinamento dei comuni: "Norme particolari per la unificazione" per togliere i contributi per il risanamento del bilancio a quei comuni che per 3 anni avevano un passivo nella parte ordinaria, nonostante quindi questi incentivi e disincentivi chiari, non abbiamo fatto niente. Questo è un discorso che dovranno riprendere i competenti nella prossima legislatura. L'unico caso che si è verificato in provincia di Bolzano è di due comuni di lingua tedesca, nella Val di Non, che sono stati fusi, l'unico caso e anche quello è costato molto lavoro e sacrificio in questa legislatura. In provincia di Trento invece ci sono circa 15 comuni nelle condizioni di poter applicare nei loro confronti la norma e quindi bloccare tutti i fondi di risanamento di bilancio e promuovere anche d'ufficio la unificazione, ma ci troviamo di fronte a delle situazioni che in provincia di Bolzano e in provincia di Trento non consigliano di usare una procedura forzosa per unire i comuni. Io avevo presentato in Giunta anche un progetto di legge, dopo il convegno di Merano, che riguardava la costituzione di quelle unità, che sono qualcosa di più dei consorzi, che consentono di mettere insieme tutti o quasi tutti i servizi, nel qual caso allora l'autonomia del comune rimane una parvenza o rimane, comunque, una forma di prestigio locale, ma tutta la sostanza viene rimessa ad un gruppo di comuni che vengono uniti in modo formale per l'espletamento dei servizi più importanti. Anche qui si è osservato che queste norme, riprese anche dalla legge sulle autonomie di cui si è parlato recentemente, presentata dal Governo, che queste norme toccano anche altre norme riguardanti i comprensori, le comunità, e che occorre ponderare meglio la questione. Siamo cioè in una situazione oggi che non consente di far uso né delle disposizioni che riguardano l'unificazione o volontaria o forzosa dei comuni, né di altre norme che meritano forse un maggiore approfondimento. In questa situa-

zione che cosa può fare la Giunta se non attenersi alle disposizioni della legge n. 16 del '50 e portarle al Consiglio? Il Consiglio è sovrano, il Consiglio può benissimo decidere di respingere, ma il dovere della Giunta è di portare questa proposta, che è corredata da una maggioranza, non una grande maggioranza, ma comunque è una maggioranza chiara. In questa situazione la Giunta non si sente di bloccare questo provvedimento; spetta al Consiglio, se lo ritiene, nella sua decisione sovrana, respingere la legge e la Giunta non certo si opporrà o farà osservazioni o rilievi in merito.

Questa è la situazione, io altro non posso aggiungere.

PRESIDENTE. Ha la parola il cons. Iginio Lorenzi.

LORENZI IGINIO (P.S.I.): Signor Presidente, anche se le richieste fatte dal consigliere e compagno Ricci, in parte sottolineate anche dal cons. Virgili, sono state fatte in italiano, vedo che non sono state comprese o non si vuol comprendere quanto richiesto. Nessuno ha messo in discussione che la procedura sia quella prevista dalle leggi che lei ha elencato, nessuno ha messo in discussione che la Giunta evidentemente sotto questo profilo, il profilo della legge, debba dar corso agli atti che vengono portati avanti su iniziativa, in questo caso, degli abitanti della frazione di Sarche di Lasino. Qui si è chiesto se la Giunta ha una propria visione a proposito di certi problemi che si stanno verificando in provincia di Trento e in provincia di Bolzano a proposito cioè di questo tentativo, di questa tendenza, che ogni tanto salta fuori, al frazionamento addirittura all'interno dei comuni, che sicuramente è contrastante con la visione, che in altre occasioni è stata espressa qui e altrove, di portare semmai alla unificazione tra comuni, considerato che ci troviamo ad operare

in una zona dove siamo molto frazionati sul piano addirittura dei comuni; ecco, si è chiesto se la Giunta ha qualche visione a questo proposito, e se ha fatto o intende fare qualche cosa che vada al di là della pura e semplice registrazione di una richiesta.

Non mi pare che per il fatto dell'esistenza di una legge, che per certi versi potrebbe costituire un incentivo alla unificazione fra i comuni, la Giunta possa considerare risolto il suo problema riguardo a queste questioni. Qui, il problema è quello, ma se io constato che una certa soluzione costituisce una stonatura, un qualche cosa che va contro corrente, contro le soluzioni ottimali, mi preoccupa, faccio qualche cosa, vado sul posto, cerco di convincere la gente della assurdità di certe operazioni, prima di affrontare quegli adempimenti formali di legge, che nessuno qui vuol mettere in discussione. Torno a ribadire che nessuno qui ha chiesto che la Giunta violi la legge, e non dia corso per questo aspetto alla richiesta portata avanti; qui semmai si era chiesto se è stato fatto qualche cosa e si chiedeva una sospensiva per tentare qualche cosa in questo senso e poi semmai, se la Giunta non ci riuscirà, allora prendere atto di questa impossibilità. Ma almeno avremmo cercato di convincere gli abitanti di quelle zone sulla assurdità, ripeto, di fare questi spostamenti interni che possono trovare nel caso delle Sarche, possono trovare anche delle giustificazioni per quanto riguarda quanto meno il tentativo di unificare le due frazioni attuali. Ci sono due nuclei abitati divisi, ma siccome l'inserimento in un comune o nell'altro crea una serie di problemi, e lo vediamo dai dati del referendum svolto, mi pare che sarebbe il momento per un discorso che vada un metro più in là del puro e semplice problema dell'unificazione di queste due frazioni all'uno o all'altro comune, per vedere di riuscire a convincere questa gente alla unificazione in un unico comune dell'intera zona interessata.

A questi interrogativi vorremmo sentir rispondere la Giunta e, comunque, se non ci risponderà prenderemo atto che la Giunta regionale fa il notaio e non ha una sua iniziativa, non la esplica, non la svolge, non la porta avanti. Non lamentatevi poi, lo dico a qualcuno perlomeno, se alla Regione è rimasto poco da fare dopo il "pacchetto", perchè a quanto pare si rinuncia a fare qualche cosa anche sulle pochissime competenze rimaste, come quella che ci trova oggi a discutere.

PRESIDENTE: Ha la parola per la seconda volta l'assessore Bertorelle per la Giunta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Credevo di aver risposto, ma sono pronto a ripetere quello che ho detto prima, eventualmente ad aggiungere qualche altra parola.

*(Interruzione)*

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): No, no, vede, non c'è peggior sordo di colui che non vuol sentire! Io ho capito benissimo il discorso che faceva Ricci, non sono ancora arrivato a tanto rimbambimento, avevo capito benissimo che Ricci diceva: va bene, il vostro dovere è questo, ma che cosa avete di previsioni? Io ho risposto: che previsioni abbiamo? La nostra legge che toglie i contributi ai comuni deficitari che hanno 500 abitanti e che hanno un deficit per tre anni consecutivi nel bilancio ordinario, non ha dato risultati; tra il resto non si può applicare in questo caso perchè sia Lasino che Calavino hanno più di 500 abitanti.

La proposta emersa dalla conferenza di Merano per l'unione dei comuni non trova ancora una sufficiente cittadinanza anche perchè in campo nazionale vi è tutta una evoluzione. Accennavo alle proposte fatte in Giunta, alle

difficoltà presentate dalle Province, all'unione dei comuni che possono avere dei punti di contrasto con i comprensori, le comunità di valle ecc.; la situazione esistente in campo nazionale, dove è stato presentato un disegno di legge da parte del Governo, da parte del partito socialista, del partito comunista, del partito della democrazia cristiana è di completa evoluzione in questa materia.

Il problema dei piccoli comuni è uno dei problemi più grossi, che tocca chi si occupa dell'autonomia dei comuni. Questo problema non è stato risolto. Non è stato risolto in sede locale, probabilmente anche perchè la nostra competenza è di carattere concorrente e anche perchè se noi dovessimo presentare una legge a questo punto ci farebbero presente, come l'altro giorno ci han fatto presente, che non possiamo intervenire in merito come non possiamo stabilire qual è la definizione del controllo di legittimità. Questa è la situazione, e quindi la Giunta non fa il notaio, la Giunta segue la legge e di più non può dire a questo riguardo; penso che nella prossima legislatura verranno tempi migliori, anche in campo nazionale ci saranno leggi-quadro opportune, che ci consentiranno di modificare radicalmente anche la legge n. 29.

Oggi come oggi i tempi non sono ancora maturi per modificare la legge n. 29, non solo perchè in campo nazionale non si è arrivati a un chiarimento definitivo, ma anche perchè in campo locale ci sono diverse ipotesi che girano e che non hanno ancora trovato un "ubi consistam" sufficiente. Questa è la situazione.

Nè pensiamo di arrivare ai problemi della fusione; ecco, questa è una posizione politica della Giunta. La Giunta non ritiene nè per la provincia di Trento nè per la provincia di Bolzano di arrivare a delle forme coattive di fusione dei comuni nel riconoscimento di una certa autonomia che hanno i comuni grandi e piccoli, e nella convinzione che si possono

trovare altre strade, come quella per esempio della unione dei comuni. Ecco, in questo senso la Giunta deve fare il notaio perchè deve applicare la legge, ma ha delle sue idee, non saprebbe però come giustificare il blocco di una iniziativa di legge come questa di fronte ad una situazione, che non è ancora chiara nè in sede locale nè in sede nazionale. La Giunta ha fatto il suo dovere, adesso spetta al Consiglio; tutte quante le cose quindi che anche i colleghi hanno detto sono rivolte alla Giunta, ma sono rivolte anche al Consiglio, il Consiglio ha la possibilità con il suo voto di bloccare questa legge e di respingerla, ciò nonostante.

**PRESIDENTE:** Ha la parola per la seconda volta il cons. Iginio Lorenzi.

**LORENZI Iginio (P.S.I.):** Presidente, dato il tipo di dialogo che si sta svolgendo per fortuna c'è il regolamento che ci impedisce di ripetere a un certo punto le stesse cose, ma io le voglio ripetere che lo sappiamo benissimo che c'è una legge, ma sappiamo tutti che non è con le leggi che si modifica una certa realtà. Quando la gente ha talune convinzioni sulla soluzione di determinati problemi, non sarà mica una novità se un amministratore pubblico va a spiegare l'assurdità di certe posizioni che vengono portate avanti, non sarà mica la prima volta che un amministratore pubblico, la Giunta, un assessore, un burocrate, cerca di spiegare che è meglio comportarsi in un certo modo anzichè in un altro! La sostanza delle richieste nostre era di vedere se la Giunta è andata un po' più in là della pura e semplice applicazione della legge.

Prendiamo atto che non è andata più in là, ha fatto il notaio e continuerà a farlo, anche perchè, lo ha già preannunciato, ci si augura che nella prossima legislatura si possa varare un'altra legge che, immagino, tenderà a favorire l'unificazione dei comuni. Però io sono convinto, e

non credo di essere il solo, che potremmo vararne altre dieci leggi del tipo di quelle che abbiamo già varato, migliori, più incentivanti, ma dovremmo riuscire innanzi tutto a far un'opera di persuasione presso la gente, e la Giunta, nel momento in cui incomincia a ricevere il concreto delle proposte specifiche, dovrebbe fare altrettanto per convincere la gente della opportunità di superare certi schemi, certe visioni circa le dimensioni delle amministrazioni comunali.

Ripeto, per fortuna c'è quel regolamento che ci impedisce di ripetere ancora altre volte questo nostro concetto, perchè ho capito che da parte della Giunta non c'è una risposta o quanto meno non si vuol operare e quindi si fa i notai in sostanza, e prendiamo atto che la Giunta fa il notaio ancora una volta.

PRESIDENTE: Meldet sich noch jemand zur Generaldebatte zu Wort? Wenn nicht, ist die Generaldebatte geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmhaltung? Der Übergang ist mit drei Gegenstimmen beschlossen.

*Qualcuno interviene ancora nel dibattito generale? Se nessuno chiede la parola, il dibattito generale è chiuso. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata. Il passaggio è approvato a maggioranza con tre voti contrari e tre astenuti.*

#### Art. 1

La frazione di Sarche di Lasino, con la circoscrizione territoriale quale risulta dalla allegata cartografia, è distaccata dal Comune di Lasino ed aggregata al Comune di Calavino.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari.

#### Art. 2

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali disposte con l'articolo 1 della presente legge, saranno regolati dalla Giunta provinciale di Trento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 6 voti contrari.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine. Bitte um Verteilung der Stimmzettel.

*Dichiarazioni di voto? Nessuna.*

Ha la parola il cons. Paris.

PARIS (D.C.): Chiedo la verifica del numero legale, signor Presidente.

PRESIDENTE: La verifica avviene automaticamente con la votazione. La votazione è a scrutinio segreto e la verifica è automatica.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

Prego tenetevi un po' calmi, siamo in seduta del Consiglio regionale, mica in un club.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

Esito della votazione:

Votanti 36

30 sì

6 no.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende 36, ja 30, nein 6. Der Regionalrat beschließt das Gesetz.

Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat

ist für Donnerstag, 1. Juni 1978, um 10 Uhr einberufen.

Ich unterstreiche noch einmal, was ich am Beginn der heutigen Sitzung gesagt habe: Sitzungen der gesetzgebenden Körperschaften sind die wichtigste und höchste Aufgabe der gewählten Abgeordneten. Jede andere Verpflichtung hat dieser Verpflichtung zu unterstehen oder zurückzustehen.

Die Sitzung ist geschlossen.

*La seduta è chiusa. Il Consiglio regionale è convocato per giovedì 1 giugno 1978, alle ore 10.*

*Ripeto quanto detto all'inizio della seduta: Le sedute degli organi legislativi sono il compito primo e più importante del consigliere. Ogni altro impegno va subordinato. La seduta è chiusa.*

(ore 12.40)